

tente, senza necessità di formalità preventive.

Io qui non mi voglio pronunziare sulla questione della validità o meno delle assemblee totalitarie. Il Guardasigilli non deve sostituirsi al Magistrato.

È un problema che deve essere deciso dalla Magistratura, ma io mi limito ad osservare che non vi è niente di nuovo nel decreto-legge che siete chiamati a convalidare.

Infatti l'articolo 8 del decreto-legge non ha fatto che riprodurre l'articolo 250 del Codice di commercio, soltanto aumentando le pene. L'articolo 250 punisce la contravvenzione all'articolo 175, cioè la mancanza di pubblicità dell'avviso di convocazione con una piccola pena che l'articolo 8 del decreto aumenta considerevolmente, ma il problema rimane impregiudicato: se le assemblee totalitarie erano valide prima del decreto-legge, lo saranno anche dopo.

L'onorevole Biancardi oltre agli emendamenti a cui poc'anzi accennavo e su cui ritornerò, ha invocato dal Governo una riforma in materia di cauzioni da prestarsi dagli amministratori. Egli dice, e giustamente, che la cauzione in azioni viene meno proprio in quel momento in cui dovrebbe funzionare, perchè se l'amministratore è responsabile, questo vuol dire che ha recato danno alla società, e molto probabilmente, se ha danneggiato la società, il valore delle azioni diminuisce e qualche volta si riduce a zero, e la garanzia preordinata per il caso di cattiva amministrazione, viene proprio meno nel momento in cui si verifica la ipotesi di cattiva amministrazione.

Ora il Codice di commercio nello stabilire questo tipo di cauzione, muoveva dal presupposto che un amministratore cointeressato sull'azienda sociale, avrebbe meglio amministrato, ma indubbiamente quando si dovrà rivedere tutta questa materia non sarà certo inopportuno stabilire che, accanto ad una cauzione in titoli azionari, vi sia anche una cauzione in titoli pubblici.

Concludo brevemente.

Si è detto da qualcuno: ma voi avete spaventato i migliori amministratori, e i migliori amministratori rifiuteranno di amministrare! Non si troveranno più sindaci, non si troveranno più amministratori!

Io non credo che questa preoccupazione sia fondata.

Evidentemente si allontaneranno dai Consigli d'amministrazione quegli amministratori decorativi, i quali, o non intervenivano,

ovvero intervenivano solo per votare la partecipazione agli utili, che spettano agli amministratori. Cesseranno, dunque, quegli amministratori i quali servivano a coprire con la loro etichetta le possibili malefatte degli altri compagni del Consiglio d'amministrazione. (*Approvazioni*).

Ebbene, io non avrò nessun dispiacere se questi tipi di amministratori scompariranno, se scompariranno amministratori, i quali amministrano contemporaneamente decine e decine di società, nell'impossibilità di seguire l'andamento di ciascuna. Se riusciremo con questa legge a rendere la funzione di amministratore quella che deve essere, di attiva e continua vigilanza dell'andamento delle società, avremo fatto opera utile per le società commerciali e per tutta l'economia italiana.

C'è un vecchio adagio che dice: il timore del fallimento è principio della saggezza commerciale. Anche il timore della pena deve essere il principio della saggezza commerciale. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SOLMI, *relatore*. Una sola dichiarazione: aderiamo ai chiarimenti esposti dal Ministro, che concordano pienamente con le modifiche proposte al testo legislativo e con lo spirito della nostra relazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione dell'articolo unico. Avverto la Camera che la discussione avverrà sul testo concordato fra il Governo e la Commissione. Si darà lettura anche degli altri articoli del decreto, che deve essere convertito in legge, ai quali sono stati presentati emendamenti.

Cominciamo dalla prima parte dell'articolo unico:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459, contenente disposizioni penali in materia di società commerciali, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 2, il numero 1º) è sostituito dal seguente:*

« 1º) i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e liquidatori delle società commerciali che, nelle reazioni o comunicazioni fatte al pubblico o alla assemblea o nei bilanci, fraudolentemente espongono fatti falsi sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime ».